

C.O.N.I.

F.I.S.E.

CENTRO IPPICO LOMBARDO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SCUOLA DI EQUITAZIONE RICONOSCIUTA

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
del 12 maggio 2014

MILANO (S. Siro) via Fetonte, 21
TEL. 02 48.70.72.70
F AX 02 48.70.48.05
Email: info@centroippicolombardo.it

STATUTO

COSTITUZIONE

Art. 1 - Denominazione e Sede

1.1 È costituita l'Associazione denominata "**CENTRO IPPICO LOMBARDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**" in sigla "**C.I.L**" (di seguito denominata l'"Associazione" o "CIL"), affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) dalla quale dipende.

1.2 Il Centro Ippico Lombardo accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione di appartenenza sia nazionale sia internazionale si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che, a norma dell'art.41 dello Statuto F.I.S.E., il Consiglio Federale dovesse adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alla attività sportiva.

1.3 Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

1.4 La sede sociale è in Milano -Via Fetonte n. 21.

Art. 2 –Tipo di Associazione

2.1 L'Associazione, che è assolutamente apolitica, non persegue fini di lucro, né ha carattere imprenditoriale a fini produttivi.

L'Associazione è disciplinata dagli Art. 36 e segg. Codice Civile.

2.2 Ai suoi soci non sono consentiti benefici economici. Durante la vita dell'Associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'eventuale saldo attivo di gestione, quantificato a consuntivo, sarà destinato al miglior conseguimento degli scopi sociali. L'utilizzo di detto saldo verrà deliberato dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea, a seconda dei casi.

Le innovazioni che richiedono una spesa gravosa dovranno essere preventivamente approvate dall'assemblea dei Soci.

Art. 3 - Colori sociali

I colori sociali sono: **bianco e rosso**.

SCOPI SOCIALI

Art. 4 - Scopi sociali

4.1 L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle ASD, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività motoria - sportiva con generico riferimento alle discipline sportive promosse e riconosciute dal CONI e dalle FSN o EPS e con particolare riferimento alle attività sportive connesse alle discipline della FISE in tutte le sue forme come promosse dalla Federazione Italiana Sport Equestri, intesa come mezzo di formazione psico-

fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive per la pratica delle discipline sopra indicate. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa al fine di promuovere, favorire ed incentivare la vita associativa, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse (con particolare riferimento altresì al ricovero e alla cura del cavallo), purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In particolare, scopi dell'Associazione sono:

- a) diffondere l'esercizio dell'equitazione, degli sport equestri in genere, e la passione per il cavallo;
- b) promuovere manifestazioni ippiche (concorsi ippici, ecc.) sia a Milano che in altri centri della Lombardia, favorendo la partecipazione dei giovani ai fini della selezione dei cavalieri e dell'incremento del patrimonio ippico nazionale;
- c) dotare la città di Milano di impianti ippici degni della metropoli lombarda;
- d) consentire, con intendimenti educativi, ricreativi ed agonistici, agli appassionati dello sport del cavallo, di esercitare l'equitazione in impianti adeguati, nelle varie specialità ed a tutti i livelli;
- e) mantenere e promuovere contatti con gli altri Enti italiani e stranieri che perseguono finalità ippiche;
- f) promuovere e mantenere rapporti con Associazioni ed Enti italiani e stranieri, che abbiano scopi affini a quelli dell'Associazione, al fine di meglio attuare i comuni programmi sportivi e organizzativi;
- g) promuovere la pratica dell'equitazione attraverso l'uso dei cavalli di proprietà sociale, nell'ambito degli impianti sociali, sotto la guida di istruttori abilitati;
- h) mettere a disposizione a chi ne ha titolo gli impianti e le attrezzature necessarie per l'addestramento e l'allenamento, gli impianti per il ricovero dei cavalli ed il personale necessario per la loro pulizia e la loro alimentazione. Organizzare corsi di istruzione idonei per la loro partecipazione a gare;
- i) procurare, specie ai giovani, tutte le agevolazioni, se possibile anche economiche, al fine di incrementare e favorire la loro passione per lo sport equestre;
- j) fornire a chi ne ha titolo tutti i servizi necessari per la pratica dell'Equitazione, ed ogni tipo di assistenza morale, materiale e sportiva, per infondere negli stessi i valori dello sport praticato, nonché conservare e tramandare, in fraterna unione con i componenti delle Forze Armate, lo spirito e le nobilissime e gloriose tradizioni della Cavalleria Italiana.

4.2 L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto e si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

4.3 L'Associazione s'impegna a garantire l'elezione del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei proprietari di cavalli e del rappresentante dei tecnici, i quali hanno diritto di voto nelle assemblee federali della F.I.S.E..

ORGANI SOCIALI

Art. 5 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Presidente
- c) I due Vice Presidenti
- d) Il Consiglio Direttivo
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) Il Collegio dei Probiviri

SOCI, SOSTENITORI E TESSERATI

Art. 6 - Caratteristiche

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Onorari
- b) Soci Vitalizi
- c) Soci Decennali
- d) Soci Quinquennali
- e) Soci Ordinari

Art. 7 - Modalità di ammissione

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo (i) le persone fisiche, (ii) le associazioni sportive dilettantistiche, e (iii) le persone giuridiche che abbiano le stesse finalità delle associazioni sportive dilettantistiche, che ne facciano richiesta e che partecipano o sostengono le attività sociali, sia ricreative sia sportive, svolte dall'Associazione e siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi. E' espressamente escluso, nel corso dell'esercizio annuale, ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci.

In caso di domanda d'ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 – Soci Onorari

Soci Onorari vengono nominati dall'Assemblea a votazione segreta, su proposta del Consiglio Direttivo.

Possono divenire tali coloro ai quali vengono riconosciute speciali benemerenze nei confronti dello sport equestre in generale e dell'Associazione in particolare.

Non sono tenuti al pagamento della quota sociale di ammissione né al pagamento della quota sociale annuale. Godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

Art. 9 – Soci Vitalizi

Soci Vitalizi: diventano tali i Soci Ordinari che versano "una tantum", una quota complessiva speciale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Godono "vita natural durante" degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

Sono esentati dal pagamento della Quota Sociale Annuale.

Saranno dichiarati Soci Vitalizi Benemeriti coloro che avranno versato almeno 1/5 in più della quota complessiva speciale stabilita dal C.D. per i Soci Vitalizi.

Art. 10 – Soci Decennali e Soci Quinquennali

Diventano Soci Decennali e Soci Quinquennali quei Soci Ordinari che versano "una tantum" una quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

Sono esentati rispettivamente per un decennio o per un quinquennio dal pagamento della Quota Sociale Annuale.

Art. 11 - Soci Ordinari

I **Soci Ordinari** sono coloro che, maggiorenni (Seniores) o minorenni (Juniore), previa domanda d'ammissione, sono ammessi e versano una quota sociale di ammissione e una quota sociale annuale ambedue stabilite dal Consiglio Direttivo al termine dell'esercizio precedente. In funzione dei servizi di cui usufruiscono sono classificati in:

- a) **Soci Praticanti:** coloro che usualmente hanno a disposizione uno o più cavalli di proprietà privata;
- b) **Soci Non Praticanti :** i Soci Praticanti Seniores che non si avvalgono più dei servizi relativi all'uso degli impianti sportivi ed alla pratica dell'equitazione e che intendono solamente frequentare i locali del Circolo e presenziare alle manifestazioni organizzate nella Sede Sociale, senza praticare l'equitazione nelle attrezzature del C.I.L.. I Soci Non Praticanti, se in regola con tutti i pagamenti delle quote e dei contributi dovuti all'Associazione, mantengono tale qualifica per un massimo di 1 (un) anno. Successivamente, possono diventare Sostenitori.

Art. 12 - Sostenitori

Sono **Sostenitori**, pur non essendo Associati e non versando quindi la Quota Associativa, coloro che corrispondono erogazioni liberali a favore dell'associazione. I Sostenitori non si avvalgono dei servizi relativi all'uso degli impianti sportivi ed alla pratica dell'equitazione e possono unicamente frequentare i locali dell'Associazione e presenziare alle manifestazioni organizzate nella Sede Sociale, senza praticare l'equitazione nelle attrezzature del C.I.L. I Sostenitori non possono esercitare il diritto di voto. Ai Sostenitori si applicano le previsioni dell'Art. 16(c) del presente Statuto.

I Sostenitori si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione.

Art. 13 - Tesserati

Sono **Tesserati** le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. e sono rappresentati da:

- a) cavalieri in possesso di patente FISE o altra patente estera riconosciuta dalla FEI;
- b) dirigenti sociali e associati di società affiliate o aggregate;
- c) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- d) cavalieri proprietari di cavalli iscritti al repertorio FISE e che partecipano a manifestazioni riconosciute;
- e) associati sostenitori della Federazione.

L'Associazione garantisce ai Tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, secondo modalità stabilite nel Regolamento.

I Tesserati, in analogia agli associati dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture e beni sociali (ivi inclusi i cavalli), secondo quanto previsto dall'Art. 14 del presente Statuto.

I Tesserati hanno il diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali della F.I.S.E. anche se non hanno il diritto di concorrere alle cariche elettive dell'Associazione.

I Tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione.

Ai Tesserati si applicano le previsioni dell'Art. 16(c) del presente Statuto.

Art. 14 - Quote Sociali e Contributi

Sono stabilite le seguenti Quote sociali di ammissione:

- a) Quota sociale di ammissione Soci Ordinari Seniores
- b) Quota sociale di ammissione Soci Ordinari Juniores.

Sono stabilite le seguenti Quote Sociali Annuali:

- a) Quota sociale annuale Soci Ordinari Seniores
- b) Quota sociale annuale Soci Ordinari Juniores
- c) Quota sociale annuale Soci Ordinari Non Praticanti.

La Quota Sociale non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Il Consiglio Direttivo deciderà ogni anno gli importi delle Quote Sociali a valere sull'anno successivo, e degli eventuali ratei nel caso di ammissione di nuovi soci nel corso dell'anno. Le quote di ammissione dei Soci Ordinari Juniores dovranno essere pari ad una frazione delle corrispondenti Quote di Ammissione dei Soci Ordinari Seniores, da determinarsi dal Consiglio Direttivo. Al raggiungimento della maggiore età, il Socio Ordinario Juniores dovrà corrispondere la differenza tra quanto già versato e quanto a quel tempo dovuto dai Soci Ordinari Seniores.

Il Consiglio Direttivo deciderà ogni anno gli importi delle Quote Sociali speciali *una tantum* per i Soci Quinquennali, per i Soci Decennali e per i Soci Vitalizi.

Il Consiglio Direttivo deciderà ogni anno gli importi dei contributi specifici a carico dei Soci e dei Tesserati in relazione ai servizi forniti dall'Associazione. I contributi specifici saranno versati a titolo di

anticipo e potranno essere oggetto di conguaglio a fine esercizio a norma dell'Art. 11 del Regolamento.

Gli importi delle Quote Sociali andranno in applicazione con le modalità previste all'art. 9 del Regolamento.

Art. 15 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci minorenni sono rappresentati dall'esercente la potestà parentale, il quale gode degli stessi diritti di voto dei soci maggiorenni.

Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 27.

La qualifica di Socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

Art. 16 - Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

A. **dimissione volontaria**, ivi compreso il mancato rinnovo del vincolo associativo e relativo versamento della quota associativa all'inizio di ogni esercizio annuale;

B. **esclusione per morosità**: il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità protratta oltre ai termini indicati in Regolamento.

C. **radiazione** : il provvedimento verrà pronunciato con votazione segreta e a maggioranza del Consiglio Direttivo, previo parere del Consiglio Probiviri e ratificato dall'Assemblea alla prima occasione utile, nei confronti di quel Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o antisportive entro e fuori dell'Associazione, che deliberatamente non si attenga al regolamento interno e alle disposizioni impartite e che comunque con la sua condotta costituisca ostacolo all'incremento ed al buon andamento dell'Associazione. L'associato radiato non può essere più ammesso.

D. **scioglimento dell'associazione** ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

ASSEMBLEE

Art. 17 - Tipo

L'Assemblea è **ordinaria** quando è convocata per deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione ed in ogni caso sugli argomenti riguardanti quanto previsto dall'art.2364 C.C. e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del paragrafo successivo.

L'Assemblea è **straordinaria** quando è convocata per deliberare sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e

sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione e, comunque, per quanto previsto dall'art.2365 C.C..

Art. 18 – Funzioni dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Il Consiglio Direttivo può convocare in qualsiasi momento l'Assemblea dei Soci, Ordinaria e Straordinaria, ed in ogni caso almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve anche essere convocata in ogni momento se richiesta da almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Convocazione

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata, anche fuori della Sede sociale, con invito da inoltrarsi con lettera consegnata a mani o spedita via e-mail o via fax, ma comunque in modo che ne sia comprovata l'avvenuta spedizione almeno 8 gg. prima.

L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione deve essere inoltre esposta sull'albo nei locali dell'Associazione con i medesimi tempi di preavviso previsti per l'invio degli inviti e dovrà essere controfirmata da almeno un Revisore dei Conti.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati la copia del bilancio stesso.

Art. 20 - Validità dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria non è valida in prima convocazione se non è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto sia in proprio o per delega.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 21 - Validità dell'Assemblea Straordinaria e Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea Straordinaria non è valida in prima convocazione se non è presente almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto sia in proprio o per delega.

In seconda convocazione è valida soltanto quando sia presente o rappresentato un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Art. 22 - Seconda convocazione

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si intenderà riunita in seconda convocazione.

Art. 23 – Candidature Deliberazioni e Votazioni

Le candidature per le elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo , del Collegio dei Revisori dei Conti , del Collegio dei Probi Viri devono essere presentate ed esposte nei rispettivi elenchi affissi nell'albo presente nei locali dell'Associazione entro e non oltre le ore 24 del secondo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

La votazione per l'elezione del Presidente avverrà indicando sulla scheda un solo nome, risulterà eletto colui che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo (C.D.) , del Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.), del Collegio dei Probi Viri (C.P.V.) avverranno indicando sulle rispettive schede un numero massimo di nomi quanti sono i membri rispettivamente previsti, per questi organi , da:

- a) preventiva deliberazione dell'Assemblea per il C.D.,
- b) art.34 per il C.R.C ,
- c) art.36 per il C.P.V.,

Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

I due nominativi che avranno ricevuto il maggior numero di voti nella votazione per il Consiglio Direttivo risulteranno eletti oltre che come membri dello stesso anche come Vice Presidenti.

Le Assemblee deliberano a maggioranza di voti.

Art. 24 - Diritto di partecipazione, voto , delega

Possono partecipare all'Assemblea ed hanno diritto di voto i Soci e coloro che esercitano la potestà parentale sui Soci minorenni in rappresentanza dei figli, purché abbiano versato la quota sociale di ammissione e siano in regola con i versamenti delle quote sociali annuali e gli altri eventuali contributi dovuti.

I Soci Ordinari Non Praticanti conservano il diritto di voto per un anno, purché abbiano versato la Quota Sociale Annuale Soci Non Praticanti e siano in regola con gli altri pagamenti dovuti all'Associazione.

È facoltà di ogni Socio, o esercente potestà parentale di Socio minorenne, in regola con il pagamento delle quote sociali e degli altri eventuali contributi dovuti, di farsi rappresentare da un altro Socio, pure in regola, con delega scritta.

Nessun Socio può in alcun caso ricevere più di due deleghe.

L'esercente la potestà parentale di Soci minorenni ha diritto a rappresentare tutti i suoi figli, quanti essi siano, ma qualora sia egli stesso Socio può ricevere:

- a) una delega se ha la rappresentanza di un solo figlio
- b) nessuna delega se ha la rappresentanza di più figli.

Non possono essere delegati coloro che fanno parte del Consiglio Direttivo, ma essi possono rappresentare i figli minorenni.

Art. 25 – Presidente Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, ed uno dei Soci presenti sarà chiamato dal Presidente a fungere da Segretario.

Verranno nominati dall'Assemblea due Soci a fungere da scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 26 - Annuali per il rendiconto

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro la fine del successivo mese di aprile l'Assemblea dei Soci deve essere convocata per approvare il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre.

Nella stessa riunione il Presidente presenta la relazione del Consiglio sull'attività sociale e sportiva dell'esercizio chiuso e ragguglia l'Assemblea sui programmi dell'anno in corso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta il proprio rapporto annuale.

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Requisiti

Possono essere eletti a ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative ed eventuali contributi dovuti all'Associazione. Nel caso in cui una carica sociale debba essere assegnata per cooptazione ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto, tale carica sarà ricoperta da coloro che nella lista non hanno ottenuto voti sufficienti in sede di elezione, secondo l'ordine del maggior numero di voti ottenuti, ed in mancanza, da qualunque Socio maggiorenne in regola con il pagamento di almeno 2 (due) quote associative ed eventuali contributi dovuti all'Associazione.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che abbiano riportato condanne regolarmente passate in giudicato per delitti non colposi;
- b) coloro che abbiano subito squalifiche complessivamente superiori ad un anno inflitte dal C.O.N.I. o da una Federazione Sportiva o da una Associazione Ippica Nazionale.

Art. 28 - Compensi

Nessun compenso è dovuto a coloro che ricoprono cariche sociali.

Possono essere rimborsate le spese documentate sostenute per l'espletamento di particolari incarichi loro affidati o in forza del loro mandato.

PRESIDENTE e COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 29 - Presidente e Comitato di Presidenza

Il Presidente è eletto con votazione segreta a maggioranza dall'Assemblea.

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e da due Vice Presidenti

Il Presidente e i due Vice Presidenti , anche disgiuntamente, hanno la rappresentanza del Centro Ippico Lombardo di fronte ai terzi e in giudizio e la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Presidente ha la facoltà di prendere decisioni dettate dall'urgenza per quanto riguarda il minuto mantenimento dell'esistente ove non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo nel giro di 8 gg.

Il Presidente e/o i Vice Presidenti , anche disgiuntamente, firmano tutti gli atti relativi all'Associazione.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente ha voto decisivo in caso di parità.

Al Comitato di presidenza e/o ai suoi componenti, il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri.

L'Assemblea può nominare uno o più Presidenti Onorari.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 30 - Composizione e Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di sei o otto membri più il Presidente, secondo la deliberazione preventivamente presa in proposito dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare il Direttore o il Direttore Tecnico, il Segretario e un Tesoriere (anche non soci) a cui affidare l'esecuzione delle proprie deliberazioni, in diretta dipendenza, stabilendo di volta in volta le attribuzioni relative.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) la gestione ordinaria dell'Associazione;
- b) la convocazione delle Assemblee;
- c) la sostituzione per cooptazione, in caso di vacanza di membri del C.D.;
- d) la definizione di eventuali rimborsi spese ai membri del Consiglio, per speciali incarichi;
- e) la proposta di nominare Soci Onorari;
- f) le modalità finanziarie annuali e normative per l'uso degli impianti;
- g) l'ammissione di nuovi Soci;
- h) l'accettazione delle dimissioni e provvedimenti particolari nei riguardi dei Soci;
- i) la proposta di modifiche allo Statuto;
- j) la compilazione e approvazione del Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 31 - Sostituzione Consiglieri e decadenza del Consiglio Direttivo

Verificandosi nel corso del quadriennio l'assenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione per cooptazione.

I membri così nominati restano in carica fino all'Assemblea immediatamente successiva, che dovrà convalidarne la nomina.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dai 2 vice-presidenti fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

I membri del Consiglio Direttivo assenti ingiustificati per cinque volte nel corso dell'anno alle sedute del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 32 - Facoltà di convocazione

Il Consiglio si riunisce per convocazione del Presidente, di un suo delegato o di almeno due Consiglieri.

Art. 33 - Modalità della convocazione

La convocazione del Consiglio deve essere fatta:

- a) nel corso di una riunione di Consiglio; in tal caso agli eventuali Consiglieri e/o Revisori assenti in quella riunione deve essere tempestivamente recapitata copia del verbale;
- b) con fax o posta elettronica spediti il giorno prima;
- c) in caso di particolare urgenza con comunicazione verbale fatta dal Presidente o da altro Consigliere o Revisore.

Art. 34 - Contenuto della convocazione

La convocazione scritta dovrà contenere i seguenti dati: luogo, data e ora della convocazione, ordine del giorno. Deve essere firmata dal Presidente, da un suo delegato o da due Consiglieri

Art. 35 - Validità delle riunioni

Il Consiglio si considererà validamente riunito:

- a) nei casi di convocazione scritta, regolarmente inviata a tutti i Consiglieri ed a tutti i Revisori, se saranno presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri ed almeno uno dei Revisori;
- b) nel caso di convocazione verbale solo se saranno presenti tutti i Consiglieri e tutti i Revisori, salvo che, eventuali assenti, inviino tempestivamente, per iscritto, il loro assenso a che la riunione sia ritenuta valida ugualmente.

Art. 36 - Modalità delle riunioni

Il Consiglio ha la facoltà di regolamentare l'iter delle proprie riunioni.

Alle riunioni di Consiglio Direttivo parteciperanno anche i Revisori dei Conti.

A giudizio del Presidente, potranno essere invitati a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditori anche Soci, Sostenitori o Tesserati che non ricoprono cariche sociali ovvero coloro che esercitano la potestà parentale sugli stessi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 37 - Nomina composizione, durata, compiti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica un quadriennio e può essere composto da uno o più membri anche non Soci (ed in ogni caso non più di tre), eletti con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo del quadriennio precedente non possono essere scelti fra i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Essi esercitano la funzione di controllo normale di ogni Collegio di Revisori dei Conti in rapporto alla cassa, al conto consuntivo e alla verifica di tutto quanto concerne il movimento contabile dell'Associazione con riferimento alle disposizioni relative al Codice Civile e verificano la corretta applicazione delle procedure.

I revisori eleggono il Presidente del Collegio se a ciò non ha provveduto l'Assemblea.

Art. 38 - Decadenza

I membri del Collegio di Revisione dei Conti assenti ingiustificati per cinque volte nel corso dell'anno alle sedute del Collegio decadono automaticamente dalla carica.

Il Collegio di Revisione dei Conti costituito in forma collegiale dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Collegio. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla funzione ordinaria di controllo, le funzioni saranno svolte dal Collegio decaduto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 39 - Nomina composizione e durata

È nominato dall'Assemblea con le stesse modalità che regolano la nomina del Consiglio Direttivo.

È composto da tre membri di cui uno funge da Presidente.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 40 - Caratteristiche – Compiti

I Probiviri vengono scelti dall'Assemblea tra i Soci che per umanità e moralità godono della fiducia di tutti gli appartenenti all'Associazione.

Sono chiamati dal Consiglio Direttivo a fungere da arbitri nelle questioni di carattere deontologico riguardante il comportamento dei Soci, dei Sostenitori e dei Tesserati entro e fuori l'Associazione e potranno deliberarne l'espulsione.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 41 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento per deliberazione dell'Assemblea

Straordinaria.

Art. 42 - Fondo Comune

In caso di scioglimento tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l'estinzione dei debiti dovranno essere versate alla F.I.S.E., che le devolverà a favore di altra Associazione che sorgesse in Milano, con gli stessi intendimenti o, in caso di impossibilità, a favore dello sport equestre, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43 - Disposizioni varie

L'Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni comunque derivati ai Soci, ai Sostenitori, ai Tesserati ed ai frequentatori, sia nell'interno dei locali dell'Associazione, sia in conseguenza dell'attività sportiva da essa svolta, fermo restando il principio delle responsabilità personali derivanti al singolo Socio, Sostenitore o Tesserato per eventuali danni arrecati a terzi in occasione dell'attività sportiva che forma oggetto della Associazione e l'obbligo del Socio, Sostenitore o Tesserato di tenere in ogni caso rilevata e indenne l'Associazione da ogni domanda degli stessi terzi.

Art. 44 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche del presente statuto devono essere proposte da almeno due terzi dei Soci o dal Consiglio Direttivo e devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria con le presenze previste dall'art. 21 dello Statuto.

Art. 45 - Validità del Regolamento

Il Regolamento dell'Associazione, che dispone del funzionamento interno del Centro, viene redatto, modificato, e approvato dal Consiglio Direttivo.

Per tutto ciò che non è contemplato nello Statuto, valgono le norme contenute nel Regolamento dell'Associazione; tali norme non devono in ogni caso contrastare con i principi generali sanciti dal presente Statuto, ed hanno efficacia statutaria.

Art. 46 – Clausola compromissoria

I Soci, i Sostenitori ed i Tesserati si impegnano a non adire ad altre autorità che non siano quelle della Associazione e della F.I.S.E. per la tutela dei loro diritti e interessi sportivi, in ambito associativo e federale, ai sensi dello Statuto Federale.

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci, Sostenitori e Tesserati e tra i Soci, Sostenitori e Tesserati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza.

La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo Socio e approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'art.1341 C.C.

Art. 48 – Accettazione Modifiche dello Statuto e del Regolamento Nuovo

I Soci si obbligano ad accettare integralmente le eventuali future modifiche, votate e approvate

dall'Assemblea, per quanto attiene allo Statuto e quelle approvate dal Consiglio Direttivo per quanto attiene al Regolamento.

Articolo 49 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o Ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.